



Determinazione n. 1158 del 22/09/2017

OGGETTO: COMUNE DI SASSOCORVARO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I.- VARIANTE PARZIALE AL PRG PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA PRODUTTIVA - LOCALITA' BRONZO E PODERE DI SOPRA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA -
EDILIZIA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale sono state aggiornate ed integrate le linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, di cui alla D.G.R. 1400/08;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e s.m.i. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la domanda presentata dal Comune di SASSOCORVARO in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 17685 del 22/05/2017, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., inerente la variante parziale al PRG per la riqualificazione di un'area produttiva - località Bronzo e Podere di Sopra;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e

s.m.i., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

- Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - *P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino*;
- A.S.U.R. Area vasta 1 - Zona Territoriale di Urbino;
- A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
- Marche Multiservizi S.p.a.;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- Unione Montana del Montefeltro.

Vista la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e dello studio di incidenza, ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/97, tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 6 *Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"* di questa Amministrazione Provinciale;

Visti i pareri espressi dagli SCA, allegati come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione;

Preso atto che l' A.A.T.O. N°1 - Marche Nord non ha espresso parere in qualità di SCA;

Visto e condiviso il parere istruttorio, prot. 31177 del 21/09/2017, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa *Urbanistica - Edilizia - V.A.S. - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"* del Servizio 6, Ing. Mario Primavera, **che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente Determinazione**;

Rilevato che il responsabile della Struttura Organizzativa precedente non si trova in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto;

Accertato che il Responsabile del Procedimento, l'Arch. Marzia Di Fazio, e il Responsabile della P.O., l'Ing. Mario Primavera, non si trovano in situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell' art. 6-bis della L. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto, così come dichiarato nel parere istruttorio allegato;

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

Visto il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l’articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l’articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall’art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

D E T E R M I N A

1) DI ESCLUDERE, ai sensi dell’art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la variante al P.R.G. vigente del Comune di SASSOCORVARO indicata in oggetto, inerente la riqualificazione di un’area produttiva – località Bronzo e Podere di Sopra, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto.

2) DI STABILIRE LE CONDIZIONI ED INDICAZIONI SEGUENTI:

- Dovranno essere tenute in considerazione le osservazioni espresse al paragrafo 4) del parere istruttorio, prot. 31177 del 21/09/2017, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
- Dovranno essere ottemperati i pareri espressi dagli SCA, di cui al paragrafo 2) del parere istruttorio, prot. 31177 del 21/09/2017, allegati come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
- Prima dell’adozione della variante dovranno essere acquisiti il parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. n.380/01 e della L.R.22/2011, e la valutazione d’incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97;
- Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto fossero introdotte modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all’accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell’ambito dell’espressione del parere di cui all’art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all’esito della presente verifica di assoggettabilità.

3) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comune di SASSOCORVARO e, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:

- Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - *P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino*;
- A.S.U.R. Area vasta 1 - Zona Territoriale di Urbino;

Determinazione n. 1158 del 22/09/2017

- A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
 - Marche Multiservizi S.p.a.;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
 - Unione Montana del Montefeltro.
- 4) DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online e sul sito web di questa Amministrazione Provinciale, come previsto dall'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 e s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- 5) DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dalla Parte seconda, Titolo II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi.
- 6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 7) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 8) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI SASSOCORVARO - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I.- VARIANTE PARZIALE AL PRG PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA PRODUTTIVA - LOCALITA' BRONZO E PODERE DI SOPRA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1824 / 2017

=====

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 22/09/2017

Il responsabile del procedimento
MARIO PRIMAVERA
sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

TIMBRO

Firma _____ --



Doc. informatico: prot. n.
Class. 009-7 Fasc.55/2017
Cod. Proc. VS17SL101

Pesaro, 21/09/2017

OGGETTO: COMUNE DI SASSOCORVARO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 E S.M.I. - VARIANTE PARZIALE AL PRG PER LA RIQUALIFICAZIONE DI UN'AREA PRODUTTIVA - LOCALITÀ BRONZO E PODERE DI SOPRA.

PARERE ISTRUTTORIO

1. PREMESSA

1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

L'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi 1 e 2, definisce l'ambito di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), come di seguito riportato:

"1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto";

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni".

Il comma 3 del richiamato art. 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente,

mdf/imp
1421VAS\17vas\17SL10103.doc



secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell'art. 6, le linee guida regionali per la VAS hanno precisato cosa si intenda con le definizioni "piccole aree a livello locale" e "modifiche minori" stabilendo che "i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a "piccole aree a livello locale" e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000". (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Il comma 3-bis del citato art. 6 stabilisce, inoltre, che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

1.2 Competenze:

In base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 6 *Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"*.

1.3 Avvio del procedimento:

Il Comune di Sassocorvaro in qualità di autorità procedente, con nota prot. 5976 del 19/05/2017, recante timbro di posta in arrivo del 19/05/2017, acquisita agli atti con prot. 17685 del 22/05/2017, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla variante parziale al PRG per la riqualificazione di un'area produttiva - localita' Bronzo e Podere di sopra.

La documentazione trasmessa con l'istanza in formato digitale è la seguente:

- 1) Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
- 2) Relazione illustrativa;
- 3) Nome Tecniche di Attuazione;
- 4) Tav. 01.01 – elaborati generali - Corografia generale e Individuazione area;
- 5) Tav. 01.02 – Stato di fatto – Vincoli e Tutele;
- 6) Tav. 02.01 – Stato di fatto – Piano Regolatore vigente;
- 7) Tav. 02.02 – elaborati di progetto – Piano Regolatore in variante;

mdf\mp
1421VAS\17vas\17SL10103.doc



- 8) Relazione geologica;
- 9) Studio di compatibilità idraulica;
- 10) Valutazione di Incidenza Ambientale.

Con la suddetta istanza l'autorità procedente ha inoltre proposto l'elenco dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 18448 del 26/05/2017, ha comunicato l'avvio del procedimento e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

1. Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del territorio - *P.F. Tutela del territorio di Pesaro e Urbino*;
2. A.S.U.R. Area vasta 1 - Zona Territoriale di Urbino;
3. A.A.T.O. N°1 - Marche Nord;
4. Marche Multiservizi S.p.a.;
5. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
6. Unione Montana del Montefeltro.

Questa Amm.ne Provinciale in data 26/05/2017, con nota prot. 18453 del 26/05/2017, ha provveduto a trasmettere agli SCA la documentazione ricevuta dall'autorità procedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS e di Valutazione di Incidenza.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono stati acquisiti i contributi dei seguenti SCA, allegati come parte integrante e sostanziale del presente parere istruttorio:

- 1. La Regione Marche - Servizio Tutela, Gestione, Assetto del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Pesaro e Urbino**, ha espresso il proprio parere con nota prot. 913056 del 19/09/2017, pervenuto con PEC del 19/09/17, acquisito con prot. 31002 del 19/09/17 (**Allegato 1**);
- 2. L'Unione Montana del Montefeltro**, ha espresso il proprio parere con nota prot. 3083 del 19/09/2017, pervenuto con PEC del 19/09/17, acquisito con prot. 31135 del 21/09/17 (**Allegato 2**);
- 3. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche**, ha espresso il proprio parere con nota prot. 12572 del 18/07/17, pervenuto con PEC del 18/07/17, acquisito con prot. 24800 del 18/07/17 (**Allegato 3**);
- 4. Marche Multiservizi S.p.a.**, ha espresso il proprio parere con nota prot. 7963 del 21/06/17, pervenuto con PEC del 21/06/17, acquisito con prot. 22131 del 26/06/17 (**Allegato 4**);



5. **L'A.S.U.R. Marche - Area vasta 1 - Zona Territoriale di Urbino**, ha espresso il proprio parere con nota prot. 52146 del 21/06/2017, pervenuto con PEC del 21/06/17, acquisito con prot. 22143 del 26/06/17 (**Allegato 5**);
- **L'A.A.T.O. N°1 - Marche Nord**, NON HA ESPRESSO PROPRIO PARERE.

3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE

La variante parziale in oggetto è finalizzata all'inserimento di una nuova zona produttiva in località Bronzo, in corrispondenza di un'area classificata dal vigente PRG come zona agricola e in passato adibita a cava per l'estrazione di inerti e frantoio, la cui attività è cessata nel 2003.

In base a quanto stabilito dall'art. 11 della L.R. 22/11 e s.m.i., *non possono essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, anche con il procedimento gestito tramite lo sportello unico per le attività produttive, che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei Comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l'edificazione delle aree esistenti con medesima destinazione d'uso urbanistica*, a meno che, ai sensi dell'art. 18 del regolamento di attuazione della legge (D.G.R. n. 1156/2012) non siano adottate varianti *che prevedono, a parità di superficie, la redistribuzione di aree edificabili all'interno del territorio comunale*.

Ai fini della suddetta compensazione delle aree edificabili, la variante proposta dal Comune di Sassocorvaro, contestualmente all'inserimento della nuova area produttiva in località Bronzo, prevede anche lo stralcio di un comparto edificabile previsto dal vigente PRG nella vicina località "Podere di sopra", destinato a "zona produttiva di espansione – D2", secondo la seguente redistribuzione di superfici:

- St stralciata (loc. Podere di sopra): 53.595 mq
- St nuova (loc. Bronzo): 35.092 mq
- SU stralciata: $0,50 \text{ mq/mq (Ut)} \times 53.595 \text{ mq} = 26.797,50 \text{ mq}$
- SU edificabile nuova: $0,30 \text{ mq/mq (Ut)} + 700 \text{ mq (esistente)} =$
 $10.527,60 + 700 = 11.227,60 \text{ mq}$

L'area nuova, situata sul fondovalle in località Bronzo, si trova lungo la Strada Provinciale Fogliense n. 3, in sinistra idrografica del fiume Foglia, e risulta articolata in due settori distinti, divisi da una strada che conduce ad un ponte di attraversamento del fiume.

Catastalmente i terreni sono censiti al Catasto Terreni Foglio n. 14 mappali n. 109 (zona a nord del ponte) e n. 9-11-104-20 (zona a sud del ponte).

L'area è classificata dal vigente PRG come zona agricola (E) e risulta inserita nell'elenco delle cave dismesse del Programma Provinciale delle Attività Estrattive (PPAE) dove risulta classificata "CD1", ai



sensi dell'art. 4 delle NTA del PPAE, ossia fra le *cave dismesse in cui il livello di rinaturalizzazione, anche spontaneo, è da considerarsi ottimale o sufficiente. In tali siti non sono previsti ulteriori interventi di recupero.*

Da quanto riportato nel rapporto preliminare, la nuova area viene classificata come "zona produttiva di espansione D2", ai sensi dell'art. 2.23 delle NTA del PRG, con le seguenti *disposizioni specifiche*:

Tavola 4.5 – Zona D2 località Bronzo

Lo strumento urbanistico attuativo e la relativa convenzione prevedono e regolano gli impegni per la realizzazione degli interventi privati, degli standard urbanistici, delle infrastrutture e di quelli attinenti alla riqualificazione paesaggistica ed ambientale. A tal fine devono prevedere, oltre all'utilizzo della potenzialità edificatoria, anche l'esecuzione dei seguenti interventi:

- *la demolizione degli impianti per la frantumazione degli inerti non più utilizzati, che sono causa di degrado ambientale e paesaggistico;*
- *la rimozione del materiale di risulta delle lavorazioni non più utilizzato né utilizzabile, con il dovuto conferimento a discarica o centro di raccolta autorizzato, finalizzato anch'esso alla riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica dell'area;*
- *la formazione di una barriera vegetale a protezione delle visuali sia dalla strada provinciale che costeggia il Fiume Foglia sia dal lato del Fiume medesimo, il tutto con il fine di minimizzare e migliorare l'impatto visivo dell'insediamento e proteggere così le peculiarità paesaggistiche e naturalistiche dell'area;*
- *la riprofilatura e la rinaturalizzazione delle scarpate e delle aree di confine con il Fiume Foglia;*
- *la riqualificazione degli edifici esistenti attraverso l'utilizzo di materiali naturali, colorazioni tenui nella gamma dei colori delle terre.*

Saranno applicati i seguenti indici:

- **UT** indice di utilizzazione territoriale **mq/mq 0,3**
- **P** parcheggi **vedi Art. 62 del R.E.C.**
- **DC/DF** distanza minima dai confini e da altri edifici **vedi Art. 61 del R.E.C.**
- **DS** distanza dalle strade di progetto **H/2 > ml 8,00**
- **IC** indice di copertura **min. 30% max. 50%**
- **Hmax** altezza massima **ml 11,00**
- **Sp standards di progetto 15% della ST**

L'area interferisce con i seguenti vincoli e tutele ambientali:



- zona di protezione speciale (ZPS) denominata IT 5310025 "*Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia*";
- vincolo paesaggistico, ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, in ragione della fascia di tutela di 150 metri dal fiume Foglia;
- tutela integrale del fiume derivante dal PPAR per buona parte dell'area;
- vincolo derivante dal PAI per rischio di esondazione del fiume Foglia per buona parte dell'area.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

L'area ubicata in località Bronzo, interessata dalla proposta di trasformazione urbanistica, si trova all'interno di un contesto caratterizzato da un elevato valore ambientale dovuto alla vicinanza del Fiume Foglia, interferendo con numerosi vincoli e tutele.

L'obiettivo prefissato con la variante di riqualificazione ambientale del sito, compromesso da precedenti attività di estrazione e lavorazione di inerti, non è sufficiente di per sé a compensare una nuova previsione di sviluppo produttivo all'interno di un contesto naturalistico così sensibile e vulnerabile, soprattutto quando il risanamento dell'area doveva essere richiesto al termine delle precedenti attività di estrazione e di frantoio.

I pareri espressi dagli SCA, ciascuno per le proprie competenze, hanno evidenziato numerose criticità che vincolano fortemente la previsione di sviluppo avanzata dal Comune, senza tuttavia richiamare la necessità di una procedura di VAS. Gli approfondimenti richiesti potranno, infatti, essere forniti nelle successive fasi della procedura di approvazione della variante, nel caso in cui s'intenda adottarla.

Si ritiene, pertanto, che possa essere escluso l'assoggettamento a VAS della variante in esame, a condizione che, prima dell'adozione della variante, sia acquisito il parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n.380/01e della L.R.22/2011, e la valutazione d'incidenza positiva, sulla base di quanto evidenziato dai rispettivi SCA.

In aggiunta a quanto richiesto dagli SCA, lo scrivente Ufficio evidenzia le seguenti osservazioni, che dovranno essere tenute in considerazione nel caso in cui si proceda all'adozione della variante:

- 1) Dovrà essere rappresentato chiaramente, in una tavola specifica, il limite di tutela integrale del corso d'acqua, derivante dal PPAR;
- 2) Il testo normativo riportato in alcuni documenti allegati all'istanza ("Tav. RR-05-Rapporto preliminare ambientale" e "Tav. RR-02.norme") non è coerente: nel rapporto preliminare l'area di sviluppo viene classificata come "zona produttiva di espansione D2", mentre nell'estratto delle norme è classificata come "zona produttiva di completamento D1". Si ritiene che la classificazione appropriata per tale zona sia quella di "D2", soggetta a pianificazione attuativa, in quanto trattasi di un'area "agricola" non urbanizzata.



3) Al fine di garantire la rimozione di tutti i materiali di risulta delle precedenti attività e relativi annessi, il testo normativo di variante dovrà essere integrato con le seguenti specificazioni, evidenziate in grassetto:

“ ...

- la demolizione degli impianti per la frantumazione degli inerti non più utilizzati, **compresi quelli posti al di fuori del perimetro di comparto**, che sono causa di degrado ambientale e paesaggistico;

- la rimozione del materiale di risulta delle lavorazioni non più utilizzato né utilizzabile, **compresi quelli posti al di fuori del perimetro di comparto**, con il dovuto conferimento a discarica o centro di raccolta autorizzato, finalizzato anch'esso alla riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica dell'area;...”

4) l'indice massimo di impermeabilizzazione della superficie fondiaria edificabile, che risulterà dalle successive indagini e approfondimenti, non potrà essere superiore al 75% della superficie fondiaria libera;

5) la superficie coperta non potrà essere superiore al 60% della superficie fondiaria.

5. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. a condizione che siano tenute in considerazione le osservazioni espresse al precedente paragrafo 4), ottemperati i pareri espressi dagli SCA, di cui al precedente paragrafo 2), e acquisiti, prima dell'eventuale adozione della variante medesima, il parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n.380/01 e della L.R.22/2011, nonché la valutazione d'incidenza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97.**

Il Responsabile della Posizione Organizzativa e il Responsabile del Procedimento dichiarano, ciascuno per se stesso, di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

Il Responsabile del procedimento

Arch. Marzia Di Fazio

(firmato digitalmente)

Letto e condiviso

dal Responsabile della P.O. 6.3

Ing. Mario Primavera

(firmato digitalmente)



Prot. n.

Rif. P.G. n. 490326 del 26/05/2017
Cod. Fasc. 420.60.70|2017|PTGC-PA|185

Alla **Provincia di Pesaro e
Urbino**
Servizio 9 -Urbanistica-
Pianificazione Territoriale-VIA
VAS-Aree protette
c.a. Arch. Marzia Di Fazio
Sede
provincia.pesarourbino@legalmail.it

OGGETTO: Parere in merito alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. – Variante parziale al P.R.G. per la riqualificazione di un'area produttiva in località Bronzo e Podere di Sopra, nel Comune di Sassocorvaro.

Con riferimento alla nota prot. n. 0490326 del 26/05/2017 con la quale l'Autorità Competente ha trasmesso il Rapporto Preliminare con allegati, relativo alla variante in oggetto, ai fini dell'espressione del parere previsto nell'ambito della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., si rappresenta quanto segue.

Premesso

- che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa P.F. è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;
- che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza dello scrivente sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale, ambiente ripariale, Demanio Pubblico-Ramo Idrico .

Valutato il contenuto del Rapporto preliminare ambientale, per la verifica di assoggettabilità a Vas, redatto dall'Arch. Marco Maria Rondini dell'Ufficio Tecnico Comunale con la collaborazione dell'Ing. Andrea Pula, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., con allegata documentazione a firma del Geol. Fabio Vannoni.

Preso atto dalla documentazione trasmessa che:

- La variante oggetto della presente verifica di assoggettabilità a VAS prevede sostanzialmente una nuova zona produttiva di espansione (D2) sull'area relativa ad un'ex frantoio di inerti ubicata in località Bronzo e contestuale stralcio di una zona di previsione vigente ad uso produttivo, in località Podere di Sopra, della superficie di 53.595 mq.

- L'area di nuova previsione, sulla quale insistono manufatti per una superficie complessiva dichiarata di 700 mq, si presenta articolata in due settori attraversati dalla viabilità che conduce verso valle al ponte sul Fiume Foglia.
- Catastalmente l'area risulta censita al Fg. mappale 109 (zona a nord del ponte) e mappali n.ri 9,11,104 e 20 (zona a sud).
- Sull'ambito in oggetto, classificato zona agricola nello strumento urbanistico vigente, la variante propone una zona produttiva D2, con superficie fondiaria di Sf di complessi 35.092 mq, a cui viene attribuito un indice Uf pari a 0,30mq/mq, oltre all'edificato esistente, prevedendo interventi di riqualificazione ambientale.

Rappresentato quanto nel seguito relativamente agli aspetti di competenza :

- La zona proposta si sviluppa lungo la sponda sinistra del Fiume Foglia e risulta articolata in due settori distinti, separati da una strada che conduce all'adiacente attraversamento sul detto corso d'acqua.
- Nel Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico Regionale gran parte della zona proposta risulta interessata dalla perimetrazione dell'area rischio idraulico relativa al Fiume Foglia cod. E-02-0036 e cod. E-02- 0035.
- Dalle tavole tematiche del PRG la zona risulta inoltre interessata dall'ambito di tutela integrale del corso d'acqua previsto dal PPAR.
- Morfologicamente gran parte della zona presenta una superficie topografica alterata dalla passata attività estrattiva, con sensibile abbassamento dell'originario piano campagna sull'intera zona, che è stata oggetto di escavazione fino a ridosso delle sponde del corso d'acqua, le quali mostrano in alcuni tratti alterazioni e ribassamenti.
- A seguito di interventi di interrimento delle vasche di decantazione dei fanghi di lavaggio degli inerti, solo parte della porzione a valle del ponte, confinante con la S.P., si presenta più elevata di circa 2.50 m rispetto al resto della zona.
- Occorre sottolineare che l'attività insediatasi in passato ha provocato sensibili alterazioni all'ambiente originario su un ambito non coincidente del tutto con l'area di nuova zonizzazione, aggravandone con molta probabilità lo scenario di pericolosità e compromettendo l'ambiente ripariale e fluviale, sotto il profilo naturalistico-ambientale ed ecologico.

In relazione a quanto sopra, con l'obiettivo di proteggere il territorio dal rischio idrogeologico/idraulico, promuovendo una pianificazione sostenibile, si rappresenta quanto segue in merito alla trasformazione urbanistica proposta, ovvero all'eventuale successiva valutazione della sua ammissibilità, in relazione alle pericolosità/criticità geomorfologiche e idrauliche del sito, prevista nelle successive fasi di progettazione, ai sensi dell'art.89 della DGR 380/01 e dell'art.10 della L.R. 22/2011.

- In merito all'ipotesi di variante di cui all'oggetto in relazione al regime vincolistico del Piano stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico si ritiene la trasformazione urbanistica proposta all'interno dell'ambito perimetrato non conforme con le finalità di tutela perseguite dal PAI, anche in relazione agli indirizzi pianificatori di cui all'allegato A) alle N.A. del PAI e non compatibile con quanto disposto dagli gli artt. 7 e 9 delle relative Norme di Attuazione, che disciplinano le aree inondabili.
- La trasformazione in zona produttiva di un'area agricola, caratterizzata da evidente pericolosità idraulica si traduce di fatto in un sensibile un incremento delle attuali condizioni di rischio, confliggendo con le finalità perseguite dal piano stesso, a prescindere dallo specifico uso del suolo all'interno della zonizzazione.
- Si è dell'avviso che l'obiettivo di riqualificazione, che sembra voler giustificare la variante, andrebbe conseguito orientando la pianificazione alla sua salvaguardia

dell'ambito inondabile come territorio di pertinenza del corso d'acqua, con funzione di contenimento e laminazione delle piene a favore delle condizioni di deflusso negli ambiti urbanizzati a valle, consentendo nel contempo la ricostituzione delle caratteristiche naturali e ambientali peculiari della regione fluviale nel suo complesso. La previsione urbanistica prospettata si traduce al contrario in un aggravamento delle attuali condizioni si rischio in quanto consente l'incremento del carico insediativo ed urbanistico all'interno di una zona ad elevata pericolosità idrogeologica, peraltro sensibilmente compromessa e sfruttata dall'attività antropica.

- Per valutare l'ammissibilità della trasformazione urbanistica sulla porzione non interessata dall'ambito PAI occorre inoltre sviluppare una verifica di compatibilità idraulica completa (analisi idrografica, bibliografica, storica, geomorfologica e idrologica-idraulica di dettaglio), secondo il documento tecnico di cui all'art.10, comma 4 della L.R. Marche n. 22/2011, approvato con D.G.R. n. 53 del 27/01/2014, che prenda in esame sia il corso d'acqua principale che il reticolo idrografico minore interferente con la zona.
- In aggiunta quanto sopra, data per verificata da parte degli uffici dell'Amministrazione Comunale la legittimità dello stato di fatto sull'intera zona interessata dall'attività; si caldeggia anzitutto la delocalizzazione dei volumi che ricadono all'interno del perimetro PAI in ambiti non soggetti a pericolosità o quantomeno la previsione di interventi per la mitigazione della vulnerabilità sull'esistente, evitando comunque l'introduzione di nuovi usi volti ad incrementare l'esposizione ai rischio, ai sensi della D.G.R. Marche n.53/2014.
- Nelle successive fasi di progettazione sarà inoltre necessario tener conto della difficoltà di drenaggio sulla zona in esame e valutare la vulnerabilità dell'acquifero, acuita dalla progressiva asportazione dello strato superficiale di protezione e dall'abbandono di materiali di varia natura e manufatti della precedente attività.

Conclusioni

A conclusione dell'istruttoria svolta e con specifico riferimento ai temi ambientali di competenza, si ritiene che con l'accoglimento delle limitazioni e lo sviluppo degli approfondimenti tecnici esposti nel presente contributo, che implicheranno la modifica della previsione urbanistica proposta con riduzione della zona di previsione, la variante non comporterà impatti significativi sull'ambiente tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Resta ferma la possibilità, nell'ambito della procedura finalizzata al rilascio del parere di compatibilità sulla variante in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e con riguardo alle disposizioni della L.R. 22/2011, di imporre prescrizioni e/o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica in variante o disporne lo stralcio, in base agli esiti dello *Studio geologico-geomorfologico-geotecnico* e della *Verifica di compatibilità idraulica*, da sviluppare secondo il documento tecnico approvato con D.G.R. Marche n. 53/2014.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.

(Tiziana Diambra)

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

Mario Smargiasso

Prot. n. 3083

Carpegna: 19 settembre 2017

Via PEC: provincia.pesarourbino@legalmail.it

Spett.le Provincia di Pesaro e Urbino
Al responsabile dell'ufficio 9.3.1
Urbanistica - V.A.S. - R.E.C.
Via Gramsci, n. 4
61121 PESARO

OGGETTO:	Comune di Sassocorvaro - richiesta parere - procedura di verifica di assoggettabilità a Vas - art 12 D.lgs. 152/2006 e s.m.i. - variante parziale al PRG per la riqualificazione. Interferente con: ZPS IT5310025 <i>Calanchi e praterie aride della media Valle del Foglia</i> . Ditta richiedente: Provincia di Pesaro e Urbino - ufficio 9.3.1 Urbanistica V.A.S. R.E.C. - via Gramsci, n. 4 - 61121 Pesaro (PU). Pratica Unione Montana del Montefeltro n. 2002/17.
----------	--

Con riferimento all'oggetto e visti i documenti pervenuti, emerge che la variante al PRG del Comune di Sassocorvaro, interessante un frantoio ed una cava di materiale litoide dismessa da anni, ricade all'interno del Sito Natura 2000: ZPS IT5310025 "*Calanchi e praterie aride della media valle del Foglia*" e si trova a ridosso del fiume Foglia.

Preso atto dei contenuti tecnici e delle risultanze scaturite dalla verifica dei documenti presentati e della cartografia relativa alla ZPS IT5310025 "*Calanchi e praterie aride della media valle del Foglia*", nonché dai sopralluoghi effettuati in loco;

Vista, la L.R. 11 novembre 2013, n. 35 "Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani".

Verificato che:

- l'ente individuato dalla l.r. 6/2007 quale gestore del Sito Natura 2000 - ZPS IT5310025 "*Calanchi e praterie aride della media valle del Foglia*" è l'Unione montana del Montefeltro;
- il territorio oggetto di "richiesta di variante al PRG" avanzata dal Comune di Sassocorvaro interessa territori ricadenti entro il Sito Natura 2000: ZPS IT5310025 "*Calanchi e praterie aride della media valle del Foglia*".

Verificato che:

- Per quanto riguarda la ZPS IT5310025 "*Calanchi e praterie aride della media valle del Foglia*", così come più in generale per tutti i Siti Natura 2000, resta valida la DGR n. 1471 del 27/10/2008 e ss.mm.ii, con le limitazioni e/o le prescrizioni previste nell'allegato 2 "Misure minime di conservazione" alla medesima DGR n. 1471 del 27/10/2008 e ss.mm.ii.;
- la DGR 1471/08 "Misure Minime di Conservazione" e ss.mm.ii, sopra richiamata, all'allegato 2 "attività e interventi" prevede, tra gli altri, che:
 - ✓ lettera k., "È vietata l'eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti, eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile";
 - ✓ lettera l., "È vietata l'esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinariamente eseguiti per la preparazione del letto di semina";
- la DGR 1471/08 "Misure Minime di Conservazione" e ss.mm.ii, sopra richiamata, all'allegato 4 "Misure minime di conservazione per le Zone di Protezione Speciale sulla base delle tipologie ambientali di riferimento" dà indi-

cazioni su "divieti e obblighi", "attività regolamentate" e "attività favorite" all'interno degli specifici ambienti, che per il territorio in esame fanno riferimento al punto "3. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti misto mediterranei" e al punto "5. ZPS caratterizzate dalla presenza di ambienti fluviali".

Tali previsioni dovranno essere rivalutate ed essere oggetto di un nuovo Studio di Incidenza successivamente alla presentazione degli approfondimenti necessari in seguito a quanto constatato nel corso dei sopralluoghi effettuati e sotto evidenziati.

Dai sopralluoghi effettuati è emerso che:

- ✓ per l'area in esame, la cartografia degli habitat (e non solo) è da aggiornare in quanto vi è un evidente (ri)colonizzazione di nuovi territori da parte di specie vegetali componenti habitat, zone non indicate nella cartografia in uso.
- ✓ a ridosso dell'area interessata dalla presente Valutazione di incidenza, vi è la presenza di avifauna ornitica di interesse comunitario per la quale vanno puntualmente studiate le specie presenti e la presenza o meno di siti di riproduzione, con osservazioni che almeno coprano un intero ciclo annuale.

Preso atto dei contenuti tecnici e delle risultanze scaturite dalla verifica dei documenti presentati, della cartografia relativa alla ZPS IT5310025 e dei sopralluoghi effettuati dallo scrivente, **questo ufficio**, per la propria competenza ed alla luce di quanto sopra esposto, richiamata la normativa di settore, esaminata la documentazione presentata, facendo salvi e impregiudicati eventuali diritti, azioni o ragioni di terzi, nonché altra vincolistica, **ritiene**, per quanto di competenza, **che siano necessari gli approfondimenti e le verifiche** sopra evidenziate così come di seguito precisate:

- aggiornamento della cartografia (in particolare carta degli habitat, carta della vegetazione, carta del paesaggio vegetale) del Sito Natura 2000 ZPS IT5310025 "*Calanchi e praterie aride della media valle del Foglia*", per la zona interessata dalla richiesta di variante al PRG del Comune di Sassocorvaro e per la zona ad essa limitrofa in un raggio di almeno 300 metri dalla zona oggetto della richiesta, in quanto vi è un evidente presenza di (ri)colonizzazione di nuovi territori da parte di specie vegetali componenti habitat, zone non indicate nella cartografia in uso;
- studio puntuale delle specie ornitiche presenti e evidenziazione della presenza o meno di siti di riproduzione di specie di interesse comunitario, tale studio dovrà almeno coprire un intero ciclo annuale e deve interessare la zona interessata dalla richiesta di variante al PRG del Comune di Sassocorvaro e la zona ad essa limitrofa in un raggio di almeno 300 metri dalla zona oggetto della richiesta;

In ragione di quanto sopra si chiede di fornire quanto richiesto e si rimanda l'espressione della Valutazione di Incidenza solo successivamente alla notifica delle integrazioni specificate.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Agr. Paolo-Agostino Davani



Ancona, 18/07/2017

*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
DELLE MARCHE - ANCONA

Alla Provincia di Pesaro-Urbino
Arch. Maurizio Bartoli
Servizio 6 – Pianificazione Territoriale-
Urbanistica-Edilizia-Gestione Riserva naturale
Statale “Gola del Furlo”
provincia.pesarourbino@legalmail.it

e p.c.

Al Comune di Sassocorvaro
Arch. Marco Maria Rondini
Area Tecnica
comune.sassocorvaro@emarche.it

Prot. N. 12572 Allegati 1
Class. 34.19.01 Fasc. 208

Risposta al foglio del _____ N. _____
Prot. Stag. del _____ N. _____

OGGETTO: SASSOCORVARO (PU) – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS – art. 12 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Variante parziale al PRG per la riqualificazione di un'area produttiva in località Bronzo e Podere di Sopra.

Trasmissione parere

Responsabile del procedimento ex lege 241/90 artt. 5 e 6: Dott. Paolo Mazzoli

Con riferimento alla nota di cui in oggetto, trasmessa da Codesta Amministrazione in data 26/05/2017 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 01/06/2017 al n. 9442, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione, fa presente quanto segue.

Visto che l'area in esame è sottoposta a tutela paesaggistica ai sensi dell'art. 142 del D. Lgs. 42/04, in ragione della fascia di tutela del Fiume Foglia, che rappresenta un elemento significativo di connotazione paesaggistico-ambientale oltreché di caratterizzazione del sito;

Considerato che la parte a valle, quella di maggiore superficie, interessa un'area dismessa un tempo adibita a estrazione di inerti, che ora versa in stato di degrado ambientale;

Tenuto conto che la variazione di destinazione d'uso proposta, da zona agricola “E” a zona produttiva di espansione “D2”, permetterà per l'appunto la riqualificazione della suddetta area;

Data per verificata dall'Amministrazione competente la legittimità dello stato di fatto e la coerenza con la L.R. n. 22/11 in materia di consumo di suolo,

si ritiene che possa essere espressa in linea di massima una sostanziale valutazione positiva.

Tuttavia, al fine di ottimizzare la coesistenza delle funzioni proposte con i valori dell'area ritenuta di interesse paesaggistico, in linea quindi con gli obiettivi di tutela definiti dal provvedimento di vincolo surrichiamato, si forniscono le seguenti indicazioni:

- Siano salvaguardati i caratteri morfologici e vegetazionali delle aree boschive ripariali, prevedendo l'integrazione e il potenziamento della vegetazione esistente, al fine di favorire connessioni visive e funzionali, oltreché garantire la continuità e l'omogeneità del contesto paesaggistico;
- Perimetralmente all'area d'intervento, siano piantumate alberature tipiche del luogo con individui già adulti all'impianto. A tale proposito, in fase di progettazione, dovrà essere redatto uno studio dettagliato del verde;
- Sia garantito il mantenimento di un discreto livello di permeabilità dei suoli;
- Siano evitati scavi e rinterrati.
- Le volumetrie edilizie ammesse siano contenute al fine di mitigare ulteriormente il loro impatto sul contesto paesaggistico;
- Relativamente alla riqualificazione degli edifici esistenti (paragrafo 1.3 del Rapporto Preliminare), gli interventi dovranno essere orientati alla conservazione delle caratteristiche tradizionali (materiali e colorazioni), evitando operazioni di demolizione incondizionata.





*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
DELLE MARCHE – ANCONA

Si rammenta infine che, ai sensi del vigente ordinamento, i vincoli di cui al D. Lgs. n. 42/2004, prevalgono comunque sulle previsioni di carattere urbanistico o di regolamento edilizio e che, pertanto, questo Ufficio si riserva di esercitare all'interno di tali normative, le proprie competenze in materia.

 PM/SG

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Carlo Birrozzi





Sigla FR/UST/RM/AF
Data 21/06/2017

Prot. n. 7963

Provincia di Pesaro e Urbino
Servizio 6

Pec: provincia.pesarourbino@legalmail.it

c/a Dirigente
Bartoli Arch. Maurizio

e p.c. **Comune di Sassocorvaro**
Pec: comune.sassocorvaro@emarche.it

c/a Responsabile Area Tecnica
Rondini Arch. Marco Maria

Oggetto: **Comune di Sassocorvaro – Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS – art. 12 del D. Lgs. 152/2006 ss. mm. ii., inerente Variante parziale al PRG per la riqualificazione di un'area produttiva – località Bronzo e Podere di sopra.**

Contributo Ente gestore del Servizio idrico integrato e Servizio gas metano

In riferimento alla richiesta del 26/05/2017 (riferimento Marche Multiservizi Prot. n. 6722 del 26/05/2017), **si esprime il contributo tecnico che segue.**

Zona D2 - località Podere di sopra

La variante al PRG prevede la trasformazione di un'area produttiva di espansione D2 in area E a vocazione agricola.

**Zona D1 - località Bronzo, ex cava inerti
servizio idrico**

Nella strada esistente che attraversa l'area in variante c'è una condotta in polietilene DN63. Quando si conosceranno le necessità di consumo dei nuovi volumi edificabili si deciderà quali potenziamenti acquedottistici effettuare o che fornitura massima sarà possibile erogare dall'impiantistica esistente.

servizio gas metano

L'area potrà essere servita dalla condotta in media pressione ubica lungo la Strada provinciale 3 bis.

servizio fognatura

La rete fognaria più vicina serve l'abitato di Bronzo, altimetricamente più alto dell'area in variante di una trentina di metri. Altre reti fognarie collegate ad un depuratore pubblico sono ubicate a notevole distanza:

verso valle, in prossimità di località Celletta Valle Avellana; verso monte, in prossimità della zona produttiva di Mercatale (Via dell'Industria).

Nelle fasi progettuali d'attuazione dell'area si definirà se il collegamento alla fognatura pubblica è fattibile ed economicamente sostenibile o è necessario prevedere sistemi di scarico alternativi compatibili con la normativa vigente.

--- o ---

Tutte le reti tecnologiche che occorrerà realizzare per servire l'area in variante avranno sviluppo sotterraneo.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, si porgono distinti saluti.

Ing. Simona Francolini

Direttore Funzione Reti

Firmato digitalmente

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC Igiene e Sanità Pubblica
Ambiente e Salute
Sede di Urbino - Via Comandino, 21 - Urbino (PU)
PEC areavasta1.asur@emarche.it

Urbino, 21 GIU 2017

Prot. Class. n. 009-7 Fasc.55/2017 Cod. Proc. VS17SL101
della Provincia di Pesaro e Urbino

Rif. Prot. ASUR n.° 44578 del 26/05/2017

Prot. 52146-U-ASAL

Al Responsabile del Servizio 6
della Provincia di Pesaro e Urbino
Pianificazione Territoriale – Urbanistica

p.c. Comune di Sassocorvaro
Ufficio Tecnico

OGGETTO: Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS - art. 12 d.lgs. 152/2006 e s.m.i. – variante parziale al PRG per la riqualificazione di un'area produttiva - Località Bronzo e Podere di Sopra. Autorità precedente: Comune di Sassocorvaro.

In riferimento alla richiesta pervenuta a questo Servizio in data 26.05.17, con prot. n.44578 e relativa all'oggetto;

esaminata la documentazione e gli elaborati ivi allegati;
fatti salvi i pareri di competenza di altri Enti nonché eventuali diritti di terzi;
visto che la variante riguarda un insediamento produttivo dismesso in loc. Bronzo con riqualificazione urbanistica dell'area e dell'impianto, il suo riutilizzo quale attività produttiva con il necessario ampliamento di superficie edificabile e la riqualificazione ambientale del contesto nel quale si trova l'insediamento e che la variante prevede una contestuale riduzione di un'altra area edificabile ad uso produttivo nella vicina località "Podere di Sopra";

si esprime, per gli aspetti igienico – sanitari di competenza:

PARERE FAVOREVOLE

all'esclusione dalla procedura di VAS per la Variante al vigente PRG comunale del Comune di Sassocorvaro- anno 2017 a condizione che, nell'area oggetto di riqualificazione ambientale e ampliamento di superficie edificabile sita in loc. Bronzo:

- vengano congruamente valutate la conformità delle distanze tra gli ambiti residenziali ed eventuali industrie insalubri di prima classe (art. 216 T.U. LL. SS.- R.D. 27-7-1934 n. 1265); questo perché, in alcuni casi, tale scelta potrebbe determinare l'insorgenza di problemi igienico sanitari dovuti alla stretta vicinanza con le suddette strutture;

- vengano realizzate barriere vegetali ad alto fusto per la riduzione dell'inquinamento acustico ed aereodispersi a tutela della salute degli abitanti delle aree residenziali limitrofe;
- l'eventuale presenza di coperture in MCA (materiale contenente amianto) venga smaltita secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Distinti saluti.

Il Dirigente Medico
Dott. Gianpiero Avino

